

Procedura Whistleblowing

Code: 9001-0048	Issue: 1	Rev: 0	Date: 14/06/2024
-----------------	----------	--------	------------------

Change Record

Issue	Rev.	Date	Description of changes	Pages
1	0	14/06/2024	Prima emissione	tutte

Approval:

	Name and Function	Signature	Date
Approvato da:	<u>Jeff Lyons</u> CEO	<u>(original copy digitally signed)</u>	<u>14/06/2024</u>



TABLE OF CONTENTS

1	SCOPO	3
2	SOGGETTI COINVOLTI.....	3
3	DEFINIZIONI	3
4	OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:.....	4
5	MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	4
6	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	5
7	ARCHIVIAZIONE:.....	5
8	FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	6
9	RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	6

1 SCOPO

Lo scopo del presente documento è descrivere la procedura di fruizione dell'istituto del c.d. *whistleblowing*, così come definita dalla Società in accordo con la normativa italiana vigente.

La legge n. 179 del 30 novembre 2017 avente ad oggetto le “*disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*” ha ampliato anche nel settore privato l'istituto del whistleblowing.

In particolare l'art 2 della Legge n. 179/2017, modificando l'art 6 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, ha inserito nell'ambito del D.Lgs 231/2001 la disciplina della tutela del soggetto segnalante illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, aggiungendo tre nuovi commi all'art 6 (relativo alle indicazioni sul contenuto dei modelli organizzativi) che forniscono indicazioni specifiche sui modelli organizzativi

2 SOGGETTI COINVOLTI

La procedura è attivabile da tutti i soggetti rappresentati nell'art 5, comma 1 lettera a) e b) del D.Lgs 231/01 (vedi anche paragrafo seguente, “soggetto segnalante”).

3 DEFINIZIONI

Whistleblower o soggetto segnalante: Chiunque svolga un compito o funzione all'interno o per conto della Società, che decida di segnalare una condotta illecita o violazione del **codice etico** o del modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Segnalato: il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.

Canale di comunicazione: canale individuato dall'organizzazione quale mezzo interno o esterno all'organizzazione stessa, attraverso cui veicolare le segnalazioni.

Responsabile della gestione della segnalazione: è la società che riceve la segnalazione e la gestisce sulla base della legislazione e le linee guida applicabili. Media Lario ha incaricato la Società Corporate Governance Solutions SRL (di seguito solo CGS Srl).

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione

4 OGGETTO E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE:

Ai sensi dell'art 6 comma 2 D.lgs 231/200, la Segnalazione deve riguardare condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 o violazioni del **codice etico** o del modello di organizzazione, gestione e controllo della società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Si tratta di azioni o omissioni, commesse che: non siano in linea con il **codice etico e di condotta** aziendale e/o possono danneggiare in modo significativo gli interessi aziendali.

A titolo non esaustivo, si riportano alcuni ambiti a cui le segnalazioni possono fare riferimento:

- frode finanziaria,
- corruzione,
- violazione di norme su ambiente/salute/sicurezza sul lavoro,
- violazione della riservatezza delle informazioni aziendali,
- violazione del **codice di condotta e del codice etico** aziendale (doc. 9000-0002).

Non sono meritevoli di tutela le Segnalazioni fondate su meri sospetti o voci nonché lamentele/doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla gerarchia aziendale.

Le segnalazioni devono essere fatte in modo disinteressato e in buona fede: saranno sanzionate le segnalazioni fornite a mero scopo di ritorsione o intimidazione e quelle prive di fondamento effettuate con dolo o colpa grave (es. intento diffamatorio verso il segnalato). Il Whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. La compilazione della segnalazione è guidata attraverso il software (pagina web) per le segnalazioni messo a disposizione dall'azienda.

5 MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

L'azienda mette a disposizione dei Whistleblowers un applicativo software accessibile attraverso il sito web aziendale. La compilazione è intuitiva e guidata dall'applicazione stessa.

L'applicativo software garantisce come da linee guida dell'ANAC, assoluta riservatezza e crittografia del segnalante e della segnalazione, conosciute esclusivamente dal soggetto ricevente.

La segnalazione può avvenire sia tramite registrazione al sito che in forma totalmente anonima; può inoltre essere inoltrata sia in forma scritta che vocale.

6 ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza dei fatti/atti/eventi segnalati e rappresentati sono affidate al Responsabile della gestione della segnalazione, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità, equità, accuratezza e riservatezza nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile può avvalersi del supporto e della collaborazione dell'Azienda e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate ecc.

Entro 7 giorno dalla segnalazione, il Responsabile fornisce riscontro al Whistleblower in merito alla ricezione della segnalazione ed entro 3 mesi dalla data di segnalazione, il Whistleblower dovrà ricevere riscontro sull'esito degli accertamenti e dell'attività istruttoria.

Il Whistleblower può consultare l'andamento della sua segnalazione attraverso l'applicazione web dedicata.

Nel caso in cui il Segnalante rilevi o infondatezza o non pertinenza della segnalazione, il Responsabile chiuderà la segnalazione tramite l'applicazione web dedicata e il Whistleblower ne riceverà informazione.

7 ARCHIVIAZIONE:

La documentazione acquisita andrà conservata per un periodo di 5 anni successivi alla chiusura dell'attività istruttoria e di accertamento relative alla segnalazione.

8 FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Media Lario e il Responsabile delle segnalazioni garantiscono la massima riservatezza sull'identità del whistleblower, del soggetto coinvolto e dei soggetti eventualmente indicati nella segnalazione, nonché sul contenuto della segnalazione stessa e dell'eventuale materiale allegato.

Nei confronti del Whistleblower che effettua una segnalazione in buona fede non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La pretesa tutela, tuttavia, trova un limite nei “casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art 2043 c.c.” nonché nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano la Segnalazione, può essere oggetto di denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art 2103 del c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante

Non si possono garantire la riservatezza e la tutela del Whistleblower che apre una segnalazione anonima, per la natura stessa della tipologia di segnalazione.

9 RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

Il Whistleblower che effettua segnalazioni infondate, calunniose, diffamatorie, manifestamente false commesse con dolo o colpa grave incorre in responsabilità penale e civile sanzionata in riferimento alla normativa vigente, pertanto qualsiasi forma di abuso del sistema e ogni altra forma impropria di uso dell'applicazione web, messa a disposizione dell'azienda, è soggetta a sanzioni disciplinari e a responsabilità ai sensi della normativa vigente.

End of Document | Total pages: 6 | Issue: 1 | Rev: 0